

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 gennaio 2012, n. 83.

**Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013
- Asse 1 - Misura 1.2.4 - Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale. Disposizioni per l'imple-
mentazione della misura - II fase di attuazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) approvare le disposizioni per l'implementazione della Misura 1.2.4 del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013 - seconda fase di attuazione, in base a quanto riportato nell'*allegato "A"* che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3) incaricare il responsabile del Servizio "Servizi alle imprese e politiche per l'innovazione in ambito agroindustriale e forestale" nella sua qualità di responsabile della misura in oggetto, della definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della cura degli adempimenti connessi con l'esecuzione del presente atto;

4) di stabilire, nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, la durata del procedimento amministrativo così distinta in funzione della tipologia di domanda:

a) domanda di aiuto: giorni 90 (novanta), decorrenti dall'acquisizione agli atti del Servizio preposto dell'ultima domanda trasmessa entro i termini prescritti;

b) domanda di pagamento: giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'acquisizione agli atti del Servizio preposto della prima domanda utile per la costituzione della "lista domande selezionate a campione" per il controllo in loco, nel rispetto di quanto richiesto dalla procedura telematica SIAN. Per le domande estratte per il controllo in loco i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore della "lista domande selezionate a campione" fino all'acquisizione agli atti del Servizio della "relazione di controllo in loco";

5) disporre la pubblicazione della parte dispositiva e dei relativi allegati del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web della Regione Umbria, parte dedicata al Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis

Allegato A

**Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007 – 2013. Misura 1.2.4
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale”. Disposizioni per l'implementazione
della misura.**

(Premessa)

Con il presente provvedimento la Regione Umbria, in attuazione del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013¹ (PSR), definisce le disposizioni per la seconda fase di attuazione della Misura 1.2.4 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

In tale contesto adotta i criteri per la presentazione e la selezione delle operazioni e stabilisce, inoltre, l'entità delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione della stessa.

Art. 1

(Obiettivi)

1. Con l'attuazione della misura 1.2.4 del PSR 2007-2013 si intendono perseguire i seguenti obiettivi operativi:
 - rafforzamento dei rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e/o commercializzazione e mondo della ricerca;
 - diffusione dell'innovazione nel fare impresa e nella produzione;
 - sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il mercato;
 - miglioramento della qualità di prodotto e di processo.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di aiuto le aggregazioni comprendenti obbligatoriamente:
 - a) almeno due operatori dei quali almeno uno è un imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., o appartiene all'industria di trasformazione;
 - b) la società 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.Possono partecipare alle aggregazioni eventuali altre terze parti quali enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità nonché altri enti aventi tra gli scopi statuari l'esercizio di attività rivolta alla ricerca ed alla innovazione.
2. L'aggregazione potrà realizzarsi attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme giuridiche societarie composte da più soggetti della filiera, ovvero attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuano un soggetto responsabile del progetto. La durata delle aggregazioni o dei contratti deve essere non inferiore a quella dell'operazione.

Art. 3

(Criteri di ammissibilità)

1. Per le operazioni presentate ai sensi del presente provvedimento sono individuati i criteri di ammissibilità di seguito elencati, sottoposti con esito favorevole all'esame del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-

¹ Il PSR è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 6011 del 29 novembre 2007, modificata dalla Decisione C(2009)10316, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (n. 5 del 27 gennaio 2010, supplemento straordinario n. 2)

2013 nella seduta del 29 febbraio 2008 e adottati dalla Giunta regionale con deliberazione 17 marzo 2008, n. 273², come modificati dal Comitato stesso nella seduta del 15 dicembre 2010.

2. I criteri di ammissibilità sono articolati in base alla conformità della domanda, ai requisiti del richiedente e ai requisiti dell'operazione proposta.
- a. Per quanto riguarda la *conformità della domanda* sono richiesti:
- il rispetto delle modalità di presentazione della domanda;
 - la conformità della documentazione;
 - la conformità con le procedure di attuazione;
 - il rispetto della normativa specifica di riferimento.
- b. In merito ai *requisiti del proponente* sono previste aggregazioni comprendenti:
- almeno due operatori dei quali almeno uno è un imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., o appartiene all'industria di trasformazione;
 - la società 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria;
 - eventuali altre terze parti quali enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità nonché altri enti aventi tra gli scopi statuari l'esercizio di attività rivolta alla ricerca ed alla innovazione.

Dette aggregazioni vanno realizzate attraverso la costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme giuridiche di associazione composte da più soggetti della filiera o attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che individuano un soggetto responsabile del progetto. La durata delle aggregazioni o dei contratti deve essere non inferiore a quella delle operazioni.

Le aggregazione comprendono soggetti in grado di garantire lo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo e soggetti utilizzatori delle innovazioni stesse tra cui i produttori primari in agricoltura e foreste e le imprese di trasformazione.

E' consentita la presentazione della domanda da parte di costituende aggregazioni, sulla base di un accordo di partenariato sottoscritto da tutti i componenti la costituenda aggregazione finalizzato alla realizzazione del progetto. La regolarizzazione dell'aggregazione va effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto da parte della Regione.

- c. Per quanto riguarda i *requisiti dell'operazione* sono richiesti:
- coerenza dell'intervento con le finalità e i contenuti della misura;
 - caratteristiche del progetto:
 - descrizione di obiettivi, metodi, risultati attesi, ruolo e impegni dei soggetti coinvolti e modalità di gestione della partnership;
 - sottoscrizione da parte di tutti i partner;
 - natura precompetitiva³.

² Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 7 maggio 2008, Supplemento ordinario n. 1, e disponibile sul sito web www.regione.umbria.it, alle pagine dedicate al PSR 2007-2013.

³ Per natura precompetitiva si intende "sviluppo sperimentale" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2000/C 323/01 – Gazzetta ufficiale Unione europea C 323 del 30.12.2006): "acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale."

Art. 4**(Criteri di selezione)**

1. Le domande ritenute ammissibili in base ai criteri di cui all'articolo 3 sono sottoposte a selezione in rapporto ai criteri elencati nella tabella 1⁴, ai quali sono attribuiti i punteggi a fianco riportati.

⁴ Sottoposti con esito favorevole al Comitato di sorveglianza in data 15 dicembre 2010.

Tabella 1 – Criteri di selezione delle operazioni

Misura 1.2.4		
Caratteristiche del proponente	Indicatore	Punti
– Caratteristiche del partenariato	Presenza % di operatori del settore primario e della trasformazione	Almeno il 40% 5 punti oltre il 40% e fino al 60% 10 punti oltre il 60% 20 punti
	Composizione numerica del partenariato	Fino a 5 componenti 1 punto Oltre 5 e fino a 10 componenti 3 punti Oltre 10 componenti 5 punti
Qualità dell'operazione	Indicatore	Punti
– Priorità specifiche per filiera produttiva	Tipologia di filiera produttiva prevalente interessata ⁵	Filiera zootecnica..... 15 punti Filiera tabacchicola..... 13 punti Filiera agroenergetica/comparto forestale..... 10 punti Filiera vitivinicola e olivicola.. 10 punti Filiera cerealicola..... 7 punti Altro..... 5 punti
– Tematiche oggetto dell'operazione ⁶		
▪ Sviluppo di innovazioni per la trasformazione/commercializzazione e distribuzione dei prodotti		50 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o per il risparmio energetico		50 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la organizzazione e gestione dell'impresa e/o della filiera		20 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la gestione delle risorse idriche		50 punti
▪ Sperimentazione di nuovi prodotti/processi/tecnologie/sistemi e metodi di lavoro		20 punti
▪ Sviluppo di innovazioni per la qualità e sicurezza alimentare		45 punti

⁵ La prevalenza è determinata dall'entità della spesa riferita ad una determinata filiera rispetto a quella complessivamente ammessa per l'operazione

⁶ Qualora il progetto interessi più di una tematica, va considerata quella prevalente in termini di dimensioni finanziarie

▪ Sviluppo di innovazioni per il miglioramento della performance ambientale dei processi produttivi	50 punti	
▪ Sviluppo di innovazioni per la conservazione e valorizzazione della biodiversità	50 punti	
▪ Sviluppo di innovazioni per la utilizzazione di prodotti e sottoprodotti	50 punti	
- Presenza di attività dimostrative nell'ambito del progetto	Numero attività	Fino a tre iniziative 1 punto Oltre tre iniziative 2 punti
	% spesa sul totale	Pari almeno al 10% 1 punto Pari almeno al 15% 2 punti Pari almeno al 20% 3 punti
	Partecipazione dei componenti il partenariato ad altre misure del programma coerenti con gli obiettivi della misura	1 punto per una misura 1,5 punti per ogni ulteriore misura aggiuntiva fino ad un massimo di 5 punti
A parità di punteggio la preferenza è data alla maggiore dimensione finanziaria del progetto		

Art. 5 **(Interventi ammissibili)**

1. L'aiuto è accordato per:

- a) operazioni di costituzione di nuove società, fusione di società esistenti, costituzione di Associazioni Temporanee di impresa che hanno nello scopo sociale l'obiettivo di realizzare progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale;
- b) stipula di accordi/contratti per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie o per la riorganizzazione dei canali commerciali solo se direttamente connessa allo sviluppo dei progetti;
- c) analisi di mercato e di fattibilità per la realizzazione dei nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- d) progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- e) realizzazione di test e prove;
- f) investimenti materiali ed immateriali relativi alla cooperazione, compresi i costi per la realizzazione di progetti pilota e di prototipi, precedenti all'uso commerciale;
- g) implementazione del know how;
- h) acquisti di brevetti, software e hardware, licenze;
- i) divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell'innovazione;
- j) spese generali.

Le voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili esclusivamente se parte integrante del progetto di cooperazione.

Le realizzazioni di cui ai punti d), e), f), g), h) devono essere messi a disposizione delle imprese partecipanti al progetto di cooperazione.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze (ad eccezione di quelle attivate esclusivamente per la realizzazione dell'operazione) e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le spese di cui alle lettere c), d), e), f), g), i) comprendono quelle relative all'utilizzo di personale e all'acquisizione di consulenze esterne.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

Le spese di cui alla lettera j) comprendono costi legati alla funzionalità organizzativa e gestionale imputabili all'operazione cofinanziata e non possono superare il limite del 5% rispetto all'importo della spesa ammissibile per l'intera operazione.

Il sostegno non è concesso per le attività di ricerca.

2. Spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute per gli interventi di cui al punto 1 successivamente alla presentazione della domanda di aiuto.

Per quanto concerne l'impiego di beni materiali/immateriali per la realizzazione del progetto la spesa eleggibile è rappresentata:

- per beni in proprietà, dalla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata al livello di impiego nelle attività progettuali,;
- per beni concessi in uso a titolo oneroso, dal costo di affitto/noleggio relativo all'effettivo impiego nelle attività progettuali.

Per ogni aspetto non disciplinato in maniera esplicita dal presente bando si fa riferimento al cap. 11, lett. e), del PSR e al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 novembre 2010, disponibile sul sito www.regione.umbria.it.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento all'allegato A della DGR n. 336 dell' 11 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 6
(Ambito di intervento)

1. Le azioni sostenute dal presente bando si applicano sull'intero territorio regionale.

Art. 7
(Pianificazione finanziaria)

1. Per l'attuazione del presente provvedimento sono previste risorse finanziarie pari a 8.000.000,00 euro.
2. L'aiuto è concesso al capofila responsabile amministrativo e finanziario, che sovrintende al buon funzionamento dell'aggregazione di cui all'art. 2 e coordina l'attuazione e la rendicontazione dell'operazione, nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile. L'aiuto è elevato al 100% della spesa ammissibile per le spese sostenute da 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria. Per le operazioni relative a prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'Unione europea l'aiuto è concesso nel rispetto di quanto disciplinato dal Reg. CE 1998/2006⁷.
E' altresì fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari a 500.000 euro per operazione.
3. E' inoltre prevista la concessione, relativamente agli investimenti materiali, di un'anticipazione pari al 50% dell'aiuto concesso, da erogare subordinatamente alla costituzione di una garanzia, bancaria o equivalente, corrispondente al 110% dell'importo richiesto in anticipazione, la cui estinzione è subordinata all'approvazione della rendicontazione finale dell'intera operazione. E' inoltre prevista, previa esplicita richiesta da parte del beneficiario, la liquidazione di uno stato di avanzamento dell'operazione (SAL) per una spesa rendicontata non inferiore al 50% dell'intera spesa dichiarata ammissibile.

⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006